



000001

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repertorio n. 293163 / 46385

Repubblica Italiana

Il giorno ventuno ottobre duemilaotto - 21.10.2008

In Milano, Via della Posta n. 10.

Avanti a me Dott. Paolo Loviseti Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti i Signori:

CURIONI Adriano, nato a Milano il 18 settembre 1934, domiciliato a Sesto Calende (VA) in Via Gramsci n. 20, codice fiscale CRNDRN34P18F205T, quale presidente del consiglio di gestione per conto ed in rappresentanza della società

"SINERGA PROMOCAST SOC. COOP."

con sede in Pogliano Milanese (MI), Via Europa n. 35, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e codice fiscale 10654850154, fornito dei necessari poteri in base al vigente statuto;

CUMINO Elena, nata a Torino il 6 novembre 1966, domiciliata a Torino in Via Pio VII n. 98/B, codice fiscale CMNLNE66S46 L219G, quale amministratore unico per conto ed in rappresentanza della società

"OPERA SOCIETA' COOPERATIVA"

siglabile OPERA COOP., con sede in Torino, Via Corso Traiano n. 109, numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino e codice fiscale 07096580019, fornita dei necessari poteri in base al vigente statuto sociale;

LO RE Domenico, nato a Letojanni (ME) il 6 maggio 1940, domiciliato a Torino in Via Ventimiglia n. 204, codice fiscale LRODNC40E06E555V, quale amministratore unico per conto ed in rappresentanza della società

"PUBLICOOP - SOCIETA' COOPERATIVA"

siglabile PUBLICOOP - S.C., con sede in Alba (Cn), Corso Piane n. 71/B, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo e codice fiscale 09710980013, fornito dei necessari poteri in base al vigente statuto sociale.

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

stipulano e convengono quanto segue:

Tra le società suddette Società Cooperative, tutte Agenzie di Marketing Operativo, viene costituita una associazione a norma dell'art. 36 del codice civile, al fine di contribuire insieme alle grandi associazioni imprenditoriali italiane, allo sviluppo e all'innovazione della struttura produttiva ed economica del nostro paese denominata:


"ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AGENZIE DI SERVIZI FIELD MARKETING OPERATIVO"

siglabile

"A.N.A.S.FI.M."

L'Associazione ha sede in Milano; ed il suo indirizzo è in Via Montecatini n. 14.

Registrato all'
Agenzia delle Entrate
di MILANO 5
il 3 novembre 2008
al n. 25975 Serie 1T
imp. di registro euro 168
imp. di bollo euro 45



Il trasferimento dell'indirizzo nel medesimo Comune è attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo.

La durata dell'associazione e' fissata a tempo indeterminato. L'esercizio sociale va dal 1^(primo) maggio al 30 (trenta) aprile di ogni anno ed il primo esercizio si chiude al 30 (trenta) aprile 2009 (duemilanove).

Quali membri del Consiglio Direttivo, in carica per i primi tre anni dalla data odierna, vengono nominati i signori:

CURIONI Adriano, generalità come sopra, quale Presidente legale rappresentante,

CUMINO Elena, generalità come sopra,

LO RE Domenico, generalità come sopra,

MARINO Antonella, nata a Lanciano (CH) il 25 maggio 1967, domiciliata a Castenaso (BO) in Via Leonardo Da Vinci n. 76, codice fiscale MRNNNL67E65E435W;

FALCIANI Edoardo, nato a Cagliari il 2 novembre 1965, domiciliato a Monserrato (CA) in Via Giulio Cesare n. 94, codice fiscale FLCDRD65S02B354Y;

BERRUTI Luisa Ernestina, nata a Milano il 13 ottobre 1945, domiciliata a Guanzate (CO) in Via Monte Generoso n. 12, codice fiscale BRRLRN45R53F205K.

La quota associativa per l'anno in corso è determinata in euro 250 (duecentocinquanta), che ciascuno dei soci versa al Presidente, che dà quietanza per complessive euro 750 (settecentocinquanta).

Lo scopo e le attività, le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione risultano dal seguente statuto:

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AGENZIE DI SERVIZI FIELD MARKETING OPERATIVO"

siglabile

"A.N.A.S.FI.M.".

Potranno essere costituite federazioni regionali ai sensi del presente statuto, che manterranno la propria autonomia finanziaria, organizzativa ed amministrativa, nonché di rapporto diretto con le aziende associate, e risponderanno direttamente delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art 38 del c.c.

La sede dell'associazione e' posta in Comune di Milano, attualmente in Via Montecatini n. 14.

Il trasferimento dell'indirizzo all'interno del Comune è attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo.

L'associazione ha durata illimitata.

Art 2 OGGETTO E FINALITA'

L'Associazione non è a scopo di lucro ed è apartitica.

Il suo fine è:



000003

- a) tutelare gli interessi delle Agenzie di Marketing Operativo in qualsiasi forma societaria costituita, rappresentando nei confronti di organismi e di Enti pubblici e privati, associazioni sindacale e di categoria, compresa la rappresentanza giudiziale in ogni ordine e grado;
- b) promuovere la diffusione e lo sviluppo della cultura dei servizi di marketing operativo attraverso l'analisi, l'elaborazione e lo studio delle problematiche del settore in correlazione ed in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza dei settori produttivi, che con essa possono interagire;
- c) promuovere lo studio e collaborare alla risoluzione dei problemi di ordine tecnico economico, finanziario, amministrativo, fiscale, legale e sociale riguardanti le Agenzie associate;
- d) stimolare il massimo livello di scambio di informazione ed esperienze al fine di favorire e costituire aggregazione tra gli associati e creare strumenti operativi in grado di affermare l'etica e l'esperienza prodotta dalle Agenzie associate.

A questo scopo l'associazione raccoglierà ed elaborerà elementi, notizie, dati e disposizioni, che possono interessare le attività degli associati anche per quanto concerne i processi di innovazione, produzione, collegamento con attività similari all'estero, promuovendo all'uopo la diffusione di pubblicazioni anche di bollettini e comunque mantenendo contatti con associazioni nazionali ed estere;

e) fornire assistenza alle associate al fine di trattare e risolvere controversie individuali e collettive, migliorare la visibilità ed il potere contrattuale delle Agenzie nei confronti delle committenze, regolando lo sviluppo del mercato in modo etico e rispondente alle disposizioni legislative e contrattuali onde assicurare il regolare svolgimento delle attività delle Agenzie associate;

f) designare e nominare rappresentanti in seno agli Enti, Organizzazioni, Commissioni pubbliche e private.

Art. 3) ADESIONE DEI SOCI

Possono essere soci le società in qualunque forma costituite, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni, le imprese individuali, che operano nell'ambito dei servizi di marketing operativo.

L'adesione all'A.N.A.S.FI.M. dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal Titolare.

La durata minima dell'adesione all'Associazione è di due anni, prorogabile di volta in volta fatta salva il recesso da esercitarsi sei mesi prima della scadenza del biennio.

Art. 4 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Le Agenzie associate hanno l'obbligo:

- a) di osservare le clausole degli accordi dei contratti sindacali di lavoro stipulati dall'Associazione, le norme del



presente Statuto nonché le deliberazioni, le direttive emanate dall'Associazione;

b) di attenersi scrupolosamente agli obblighi Statutari ed alla disciplina dell'Associazione;

c) di affidare all'Associazione la trattazione dei problemi di interessi generali della categoria;

d) corrispondere le quote associative ed eventuali contributi aggiuntivi e straordinari, secondo la misura, la periodicità, ed i termini deliberati del Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;

e) trasmettere la documentazione idonea per rilevare il numero dei dipendenti e dei collaboratori di ciascun anno, il fatturato e quant'altro necessario per definire il giro d'affari dell'Agenzia.

L'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo dovrà essere notificato con comunicazione scritta anno per anno, trascorsi 60 giorni, comporterà la perdita immediata del diritto di rappresentanza negli organi statutari. Dopo tale termine si darà inizio al procedimento di espulsione.

Art.5 PERDITA DALLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, per cessazione dell'attività e o per procedimento di fusione, per esclusione. L'elenco delle Agenzie per le quali si è verificato lo scioglimento del rapporto associativo, dovrà essere comunicato al Consiglio a cura della Presidenza, nella sua prima riunione successiva allo scioglimento del rapporto.

Il recesso dovrà essere comunicato tramite lettera raccomandata all'Associazione sei mesi prima della data della fine del biennio. Il socio receduto sarà comunque tenuto a corrispondere all'Associazione i contributi dovuti fino al termine del biennio nel corso del quale il recesso viene esercitato. L'estinzione della società a seguito di fusione o scioglimento produce una cessazione del rapporto associativo e fa cadere l'obbligo di contribuzione solo al termine dell'anno in corso del quale essa è stata comunicata all'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio in caso di grave inadempienza del socio alle deliberazioni dell'associazione ed inoltre per fatti che ledono lo spirito associativo ovvero gettino discredito sulla stessa impresa associata, sulla categoria di appartenenza o sulla stessa associazione. Il consiglio delibera sull'esclusione con voto segreto a maggioranza semplice dei suoi componenti. L'esclusione può essere proposta in qualsiasi momento e da qualunque socio con motivato e circoscritto esposto, in tal caso sulla richiesta di esclusione il consiglio decide soltanto dopo aver sentito il proponente ed il socio, di cui è proposta l'esclusione nonché di aver verificato i fatti che hanno portato il proponente a tale richiesta. Le delibere del consiglio sono inappellabili.

ART.6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Assemblea dei soci



Consiglio Direttivo

Il Presidente

Un eventuale revisore dei conti.

Tutti gli organi dell'Associazione durano in carica tre anni.

Le cariche sociali sono gratuite; potrà essere stabilito un gettone di presenza a titolo di rimborso spese.

ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; è composta da tutti gli iscritti in regola con le obbligazioni nei confronti dell'associazione.

Essa è convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno tramite fax, e mail ecc., posta anche a mano.

Può essere altresì convocata in seduta straordinaria dalla maggioranza del consiglio direttivo con maggioranza qualificata oppure dal 20% (venti per cento) dei soci regolarmente iscritti.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti con inclusione degli eventuali astenuti.

L'assemblea:

- a) stabilisce le linee generali delle attività dell'associazione in sede dell'approvazione della relazione del presidente;
- b) approva i bilanci dell'associazione entro il 31 luglio di ogni anno su proposta del consiglio direttivo;
- c) delibera eventuali contributi straordinari su proposta del consiglio direttivo;
- d) elegge i membri del consiglio direttivo;
- e) nomina l'eventuale il revisore dei conti;
- f) delibera in ordine agli atti di straordinaria amministrazione afferenti al patrimonio dell'associazione.

Compete alla assemblea straordinaria deliberare qualsiasi modifica al presente statuto o lo scioglimento della associazione. L'assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di oltre la metà degli associati; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati, e delibera validamente a maggioranza dei soci intervenuti.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri eletti dall'assemblea, tra i quali viene eletto il presidente.

Posso essere invitate alla riunioni, su richiesta del presidente, anche persone di qualità di tecnici e consulenti quando il loro parere è ritenuto opportuno sugli argomenti tecnici in discussione, senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei sui componenti. Non sono ammesse deleghe.

Le delibere del consiglio direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità vale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo è un organo di conduzione politica ed amministrativa dell'associazione ed allo stesso spetta di predisporre ed approvare i programmi di attività nel quadro delle finalità di cui all'art 2 del presente statuto.

ART. 9 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Compete al consiglio direttivo:

- proporre all'assemblea eventuali modifiche statutarie;
- deliberare su regolamenti etici e comportamentali dei soci;
- esaminare i bilanci preventivamente alla loro presentazione all'assemblea;
- stabilire l'ammontare dei contributi associativi;
- eleggere i rappresentanti nei vari enti e associazioni;
- nominare incarichi tecnici e funzionali all'interno dell'associazione.

ART 10 PRESIDENZA

Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale e politica dell'associazione;
- b) è eletto dal consiglio direttivo al proprio interno a maggioranza degli aventi diritto;
- c) convoca gli organi statutari;
- d) sovrintende alla gestione ordinaria dell'associazione e realizza i programmi approvati dal consiglio direttivo;
- e) dispone in materia finanziaria nell'ambito dell'ordinaria amministrazione nei limiti fissati dal bilancio preventivo o per quello straordinario nei limiti fissati dall'assemblea.

ART. 11 REVISORE DEI CONTI

Il consiglio direttivo può nominare un revisore dei conti, il quale svolge il compito di sorveglianza e revisione della gestione economica e finanziaria della associazione.

ART. 12 COSTITUZIONE DI FEDERAZIONI PROVINCIALI E REGIONALI

Il Consiglio Direttivo propone la costituzione di Federazioni provinciali e regionali.

ART. 13 PROVENTI

I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a) dai contributi associativi ordinari;
- b) dai contributi volontari e straordinari;
- c) da erogazione e lasciti a favore dell'associazione;
- d) da eventuali altre entrate a norma di legge.

ART. 14 E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

AR. 15 BILANCIO

Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo corredato dalla relazione della gestione, da sottoporre all'approvazione



000007

dell'assemblea.

ART. 16 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'assemblea straordinaria con in voto di almeno due terzi dei soci in prima convocazione, e dalla maggioranza semplice dei soci aventi diritti al voto in seconda convocazione e della maggioranza dei presenti in terza convocazione.

E' fatto obbligo di devoluzione del patrimonio netto dell'associazione in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me fattane ai comparenti che lo approvano e lo firmano con me Notaio, alle ore 18,56.

Consta di due fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia per sei pagine e parte della settima.

FIRMATO: ADRIANO CURIONI - ELENA CUMINO - LO RE DOMENICO - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.

E' copia conforme all'originale.

Milano, il 4 Novembre 2008